



COMUNE DI PAVONE CANAVESE

(Città Metropolitana di Torino)

Ordinanza n. 10/2020

Prot. 6271

Oggetto: Obblighi agli accompagnatori di animali su aree pubbliche: norme comportamento e pulizia deiezioni.

. Vista la necessità di favorire un più corretto rapporto uomo-animale-ambiente, di promuovere e disciplinare la tutela degli animali d'affezione ed il controllo del loro comportamento nel rapporto con la società;

. Rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene e del decoro ambientale, proteggendo la salute pubblica;

. Ritenuto opportuno prevenire eventuali aggressioni a persone o animali da parte di cani lasciati liberi in aree aperte al pubblico e nelle aree urbane;

. Vista l'ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela e l'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani del Ministero della Salute del 06.08.2013 così come modificata e prorogata con Ordinanze del 28.08.2014, 03.08.2015, 13.07.2016, 20.07.2017 e 18.07.2019;

Rilevato che:

ai sensi dell'art. 1 punto 1 dell'Ordinanza del Ministero della Salute 06 Agosto 2013, il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso;

ai sensi dell'art. 1 punto 2 dell'Ordinanza del Ministero della Salute 06.08.2013, chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;

Preso atto delle numerose segnalazioni che evidenziano un disagio dei cittadini determinato dagli inconvenienti igienico sanitari derivanti dall'accertata e frequente presenza di deiezioni dei cani lasciate dai conduttori sulle aree pubbliche e sugli spazi di arredo urbano destinati alla socializzazione di adulti e bambini;

Visto l'art. 56 del Regolamento di Polizia Rurale e Urbana approvato con D.C.C. n. 8 del 02/03/2011, in merito all'obbligo dell'uso della museruola e del guinzaglio per i cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;

Visto l'art. 58 del Regolamento di Polizia Rurale e Urbana sul mantenimento dei cani a garanzia dell'igiene e a tutela del decoro;

Visti gli artt. 13 e 32 della Legge 23.12.1978 n. 833;

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000;

ORDINA

A tutti i proprietari e detentori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree urbane e luoghi aperti al pubblico:

1. Di applicare all'animale sempre il guinzaglio di lunghezza non superiore a metri 1,50 e portare sempre con se una museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o a richiesta delle autorità competenti;
2. Di affidare il cane a persona in grado di gestirlo correttamente;
3. Di assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
4. Di essere in possesso di idonea attrezzatura per l'eventuale raccolta delle deiezioni dell'animale, esibendola a richiesta;
5. Di provvedere alla immediata rimozione delle deiezioni canine e di pulire immediatamente le deiezioni liquide prodotte dei cani su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche, con l'obbligo di portare con sé appositi contenitori d'acqua semplice, senza l'aggiunta di sostanze chimiche o di detersivi.

Per specifiche motivazioni di carattere igienico sanitario, **sono sempre vietate le deiezioni di cani nel raggio di 10 metri dal perimetro della proprietà delle scuole, nei parchi giochi, nell'area antistante il cimitero ed in tutte le aiuole pubbliche destinate all'arredo urbano.**

AVVERTE

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00, con pagamento in misura ridotta di € 50,00 (art. 16 della Legge 689/1981).

Rimane comunque a carico del trasgressore il ripristino dei luoghi.

La presente Ordinanza non si applica ai cani utilizzati durante l'attività venatoria, ai cani in dotazione alle Forze Armate, organi di Polizia, alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco esclusivamente durante l'esercizio delle proprie funzioni, ed ai cani opportunamente addestrati per l'accompagnamento dei non vedenti.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR competente o ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

Pavone Canavese, li 11 giugno 2020



IL SINDACO

Sevolo Endro Giacomo